

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AVANZINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	199
Disegno di legge (Discussione):	
Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile (<i>Approvato dal Senato</i>) (427) . . .	199
PRESIDENTE	199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	200, 201, 202, 204, 205, 208
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	200, 201, 202, 206
GULLO	201, 203, 206
CALAMANDREI	201, 202, 203, 204, 205, 207
FACCHIN	202
BORIONI	202
CAPALOZZA	203, 205, 207
GUERRIERI EMANUELE	203
BRUNO	203, 207
LECCISO	205
ADONNINO	206
SCALFARO	207

Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Caserta, Diaz Laura, Facchin, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Paolucci, Rocchetti, Salvatore, Scalfaro e Targetti.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Grassi.

SCALFARO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Foderaro, Maxia e Perrone Capano.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile. (427). (Approvato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, con-

La seduta comincia alle 9.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

dell'esame preliminare di questo disegno di legge, di adottare la medesima procedura seguita dal Senato, e cioè: esame e approvazione degli articoli del Codice da parte della Commissione e successiva approvazione complessiva da parte dell'Assemblea, con sole dichiarazioni di voto, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione.

Avverto altresì che la discussione avverrà sul testo proposto dal detto Comitato.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI, *Relatore*. Signor Presidente, data la natura del disegno di legge e la sua forma di « novella » ritengo opportuno rinunciare alla relazione introduttiva, riservandomi di fornire tutti i chiarimenti che venissero richiesti nel corso dell'esame dei singoli articoli.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

(Ratifica).

« Il decreto legislativo 5° maggio 1948, n. 483, che apporta modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, è ratificato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

(Termine per la proposizione del regolamento di competenza).

« Il testo dell'articolo 47 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 47 *(Procedimento del regolamento di competenza)*. — L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

« Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto

nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

« La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

« Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la remissione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

« Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

(Riassunzione della causa).

« Il testo dell'articolo 50 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 50 *(Riassunzione della causa)*. — Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

« Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

(Ordinanza sulla ricusazione).

Il testo dell'articolo 54 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 54 *(Ordinanza sulla ricusazione)*. — L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

« La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

« L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire mille.

« Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi ».

GULLO. Qui si parla di una pena pecuniaria non superiore a lire mille. È necessario adeguarsi, almeno in qualche modo, al valore attuale della moneta. Non bisogna dimenticare che la pena pecuniaria deve avere, sia pure limitatamente, un carattere intimidatorio, per evitare che si facciano domande infondate. Ma per mille lire le domande infondate non si evitano certamente. Propongo di elevare la cifra a lire cinquemila.

ROCCHETTI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento Gullo.

(È approvato).

ART. 4-bis.

(Condanna alle spese del reclamo).

« Il testo dell'articolo 92 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 92 (*Condanna alle spese per singoli atti — Compensazione delle spese*). — Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Deve, in ogni caso, quando sia stato respinto il reclamo previsto dall'articolo 178 commi secondo e seguenti, condannare la parte che lo ha proposto alle spese cagionate dal reclamo medesimo.

« Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

« Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione ».

CALAMANDREI. In questo articolo v'è un'unica modificazione rispetto al testo del-

l'articolo 92 del Codice di procedura civile, e la modificazione consiste nell'aggiunta delle parole: « Deve, in ogni caso, quando, ecc. », fino alla fine del primo comma.

Si vuol colpire colui che abbia reclamato infondatamente, e, in caso del rigetto del reclamo, lo si condanna alle spese di questa fase della procedura. Tuttavia, ritengo opportuno che si torni sulla proposta del comitato della Camera, perché non si vede il motivo di rendere in ogni caso obbligatoria la condanna della parte che ha proposto il reclamo. Questo infatti può derivare da motivi di perfetta buona fede e non v'è ragione di condannare per questi alle spese del reclamo. Propongo perciò di sostituire alla parola « deve » la parola « può ». Il periodo allora potrebbe cominciare così: « Quando sia stato respinto il reclamo previsto dall'articolo, ecc. il giudice può condannare, ecc. ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo propone di sopprimere l'articolo 4-bis.

ROCCHETTI, *Relatore*. Tutto considerato, anch'io sono favorevole alla soppressione. L'articolo 92 del Codice tutela già convenientemente il diritto al rimborso delle spese, così da indurre la parte a non fare reclami avventati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis, avvertendo che il relatore e il ministro ne propongono la soppressione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4-ter.

ART. 4-ter.

(Separazione di cause).

« Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 103 (*Litisconsorzio facoltativo*). — Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

« Il giudice può disporre, nel corso dell'istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti costituite, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

« ART. 104 (*Pluralità di domande contro la stessa parte*). — Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma. »

« È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente ».

CALAMANDREI. Nel testo del Comitato della Camera per l'articolo 103, al secondo comma si dice: « se vi è istanza di tutte le parti costituite ». È stato osservato che l'aggettivo « costituite » è superfluo, perché se non sono costituite, non possono fare istanze. Propongo pertanto che sia soppresso.

FACCHIN. Faccio notare che, se si toglie dopo la parola « parti » l'aggettivo « costituite », la contumacia di una parte può paralizzare il giudizio.

CALAMANDREI. Ripeto che soltanto le parti costituite possono presentare istanza, e anche togliendo l'aggettivo, e quindi dicendo « se vi è istanza di tutte le parti », non vi è possibilità di equivoco.

ROCCHETTI, *Relatore*. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Calamandrei.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis, con la soppressione dell'aggettivo « costituite » al secondo comma del nuovo testo proposto dell'articolo 103 del Codice.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

(*Procura al difensore*).

« Il testo dell'articolo 125 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 125 (*Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

« La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

« La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale ».

FACCHIN. In questo articolo si dice che la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto. Mi sembra invece che la data dovrebbe essere sempre anteriore, perché, se a un certo momento la parte non dà più la procura dopo che il difensore dell'attore ha già cominciato l'azione, cosa avviene? Si crea, a mio avviso, un problema serio. Poniamo, infatti, il caso della parte citata da chi non è il procuratore dell'attore: chi, in questa ipotesi, sarà condannato al pagamento delle spese?

Propongo, pertanto, che l'intero articolo 5 sia soppresso.

ROCCHETTI, *Relatore*. Su questo punto ci si trova di fronte a due problemi: il primo è quello di favorire la rapida presentazione degli atti, superando circostanze materiali, come l'impossibilità di trovare immediatamente il notaio, l'analfabetismo dell'attore, ecc.; e l'altro è quello a cui accenna il collega Facchin. In questo caso non v'è dubbio che l'atto decade.

Ma la decadenza dell'atto per mancata procura successiva lascia insoluto il problema di chi debba pagare le spese sostenute dal convenuto a seguito della citazione ricevuta: e può anche trattarsi di cifre notevoli.

Il procuratore di norma agisce in base ad una procura e ha la rappresentanza legale di una parte. Se agisce senza procura, lo fa perché sa di avere implicitamente questa rappresentanza; se poi la parte nega la procura, allora evidentemente l'atto cessa di avere qualsiasi effetto, e per il procuratore che si è compromesso in tal modo sorgerà la responsabilità nei confronti della parte.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente che la modifica rispecchiata nell'articolo 5 proposto dal Comitato della Camera è stata reclamata da tutta la classe forense, perché risponde alle esigenze della pratica. Naturalmente ogni medaglia ha il suo rovescio e anche l'accoglimento di questa modifica non è esente da inconvenienti.

Il testo elaborato dal Comitato, del resto, è tecnicamente meglio elaborato di quello del Senato e riduce al minimo gli inconvenienti. Il Governo, pertanto, accetta il testo proposto dal Comitato.

BORIONI. Il principio cui si ispira questo articolo 5 a me sembra veramente pericoloso. Poniamo il caso di un avvocato non munito di procura che faccia la citazione il giorno prima dello scadere del termine di decadenza o di prescrizione: la prescrizione è salva, la decadenza non si verifica. E questo per

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

dica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio ». Questo testo non mi pare chiaro, perché se vuol significare che bisogna andare a cercare l'organo o l'ufficio che ha la rappresentanza in giudizio, la cosa, evidentemente, non è facile.

ROCCHETTI, *Relatore*. Il testo che esaminiamo è uguale a quello del Codice, il quale rappresentò una innovazione e una semplificazione rispetto al Codice del 1865: non v'è più la preoccupazione, infatti, di ricercare il consigliere delegato o il presidente di una società. Basta accertarsi dell'organo che la rappresenta.

PRESIDENTE. Con la riserva proposta dall'onorevole Calamandrei, e cioè con l'intesa che saranno apportate a questo articolo le modifiche rese necessarié dall'accoglimento di eventuali emendamenti all'articolo 7, pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

(Designazione del giudice istruttore).

« Tra l'articolo 163 e l'articolo 164 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 163-bis (*Designazione del giudice istruttore*). — La parte che per prima intende costituirsi deve presentare in cancelleria l'atto di citazione notificato. Il presidente, con decreto scritto in calce dell'atto, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice. L'atto deve essere restituito alla parte non oltre le ore antimeridiane del giorno successivo a quello della presentazione ».

« ART. 163-ter (*Termini per comparire*). — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle provincie libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

« Se il termine assegnato dall'attore ecceda il doppio di quello minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente ».

L'onorevole Calamandrei ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 163-bis:

« Formato il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota di iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore, il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CALAMANDREI. Il mio emendamento è stato suggerito da un senatore che non poté essere presente quando il Senato discusse que-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

l'atto di persona comunque non autorizzata, che va incontro tuttavia alle responsabilità illustrate dall'onorevole Facchin.

CAPALOZZA. Io sono favorevole al testo proposto dal Comitato della Camera e non sono d'accordo con le considerazioni che in contrario sono state esposte. Mi conforta la pratica professionale. Capita spessissimo che il difensore si trovi all'ultimo momento con una lettera, o un telegramma, o anche una telefonata del cliente che lo invita a provvedere ad un atto processuale urgente, mentre il cliente è impedito di provvedere alla regolare procura. Come ha già fatto rilevare il Ministro, la disposizione che ora stiamo esaminando è stata richiesta insistentemente dagli avvocati di tutta Italia.

GUERRIERI EMANUELE. Anch'io sono favorevole. Le considerazioni prospettate dall'onorevole Facchin riguardano casi molto rari, e non è opportuno che prevalgano contro l'accoglimento di una modifica da tutti invocata. D'altra parte non si può ragionevolmente pensare che la procura successiva ai primi atti compiuti dal difensore dell'attore debba venire a mancare da parte degli interessati. Bisognerebbe comunque assicurare questo risultato; che la notifica di un atto compiuto nell'interesse dell'attore impegni la parte ad istanza della quale esso viene notificato.

BRUNO. Non è giusto preoccuparsi eccessivamente di casi che non avvengono in pratica. Lo svolgimento del processo è affidato agli avvocati e ai procuratori, e in genere questi casi fatti presente dal collega Facchin non si verificano. È vero, ci possono essere dei casi di disonestà, ma sono molto rari.

GULLO. Gli inconvenienti segnalati in linea di ipotesi sono giusti, ma si tratta di inconvenienti che non si sono mai verificati. Vorrei domandare a ciascuno dei colleghi se abbia mai saputo di un caso simile. E allora, perché correre dietro a questi casi limite? Il fatto che l'avvocato non abbia contatti tempestivi col cliente si verifica molto frequentemente. Gli altri casi, invece, si fanno soltanto a titolo di ipotesi teorica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, avvertendo che l'onorevole Facchin ne propone la soppressione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 6:

(Forma della domanda).

« Il testo dell'articolo 163 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163 (Contenuto della citazione). — La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. »

« Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

« L'atto di citazione deve contenere:

1°) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2°) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3°) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4°) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5°) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6°) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7°) l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato a norma dell'articolo seguente.

« L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti ».

CALAMANDREI. Avverto fin d'ora che mi riservo di presentare emendamenti all'articolo 7, riguardante la designazione del giudice istruttore.

Questi emendamenti, se saranno accolti, implicheranno di conseguenza una modifica anche all'articolo 6.

Si potrebbe, pertanto, passare alla votazione dell'articolo 6 con questa riserva.

CAPALOZZA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul numero 2° dell'articolo 6, seconda parte, là dove si dice: « Se attore o convenuto è una persona giuri-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

sto disegno di legge: Il senatore avvocato Zoli. La differenza fra questo emendamento e il testo risulta dalla quarta colonna del fascicolo.

Secondo il testo proposto dalla Camera, nella citazione l'attore designa il giorno dell'udienza, desumendo i giorni in cui il giudice istruttore genericamente tenga udienza da una tabella esposta in ogni tribunale.

Per esempio, è stabilito che l'udienza sia tutti i giovedì. Allora la parte sceglie un giovedì e cita per quel giorno. Ma non sa né quale sia la sezione né quale sia il giudice istruttore. Con la citazione notificata, l'attore o il convenuto — come avrete sentito dalla lettura dell'articolo 163-bis — va dal presidente, e prima di comparire, e cioè nel periodo che va tra la citazione e la comparizione, fa designare dal presidente il giudice istruttore davanti al quale deve comparire.

Nella mia proposta, invece, la parte comparirebbe depositando la citazione negli atti, prima di sapere quale è la sezione e quale il giudice istruttore: sulla nota di iscrizione a ruolo verrebbe designata la sezione e il giudice istruttore. La parte che si è costituita va in cancelleria prima dell'udienza di comparizione e domanda a quale sezione è stata assegnata, in modo che la comparizione avviene davanti a quel giudice istruttore. Quindi la costituzione avviene quando il giudice ancora non è designato. Il che è più semplice del sistema per cui l'attore deve andare due volte in cancelleria, una prima volta per farsi fissare il giudice istruttore, e una volta per costituirsi. Invece col mio metodo ci va una volta sola.

Ripeto che questo emendamento non è stato pensato da me, ma dal senatore Zoli e credo che, se fosse accolto, faciliterebbe poi la successiva approvazione da parte del Senato; cosa di cui pur ci dobbiamo preoccupare per evitare nuove modificazioni.

CAPALOZZA. Io sostanzialmente concordo con la proposta dell'onorevole Calamandrei. Appariva infatti assurdo che un avvocato si dovesse presentare due volte col decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice istruttore. Non si teneva conto delle esigenze dei piccoli studi di avvocato e pareva che la norma fosse fatta soltanto per i grandi studi delle grandi città: non si teneva conto degli studi di provincia, che si trovano lontano dalle sedi dei tribunali e delle Corti d'appello, e si creava gravissimo intralcio alla loro attività.

Tuttavia vorrei sapere come si coordina questo emendamento Calamandrei col numero 7° dell'articolo 6, che modifica l'arti-

colo 163 del Codice, cioè come si coordina con la dizione: « l'indicazione del giorno della udienza di comparizione ».

CALAMANDREI. I giorni in cui i giudici tengono udienza sono indicati nella apposita tabella.

CAPALOZZA. Allora si saprà preventivamente quale giudice istruttore sarà designato.

PRESIDENTE. No. Adesso viene fissato un solo giorno per tutti i giudici istruttori.

ROCCHETTI, *Relatore*. Sulla questione della citazione a udienza fissa si impenna un grosso problema, che merita di essere esaminato attentamente. Le sistemazioni che si sono tentate offrono tutte delle deficienze, ed è difficile raggiungere una soluzione perfetta, se si vuole ad un tempo citare a udienza fissa ed evitare la scelta del giudice da parte degli interessati. Deve essere sicuro il giorno, ma incerto il giudice. Come? Facendo in modo o che i giudici istruttori tengano udienza tutti nello stesso giorno, oppure facendo sì che il giudice istruttore sia nominato dal presidente con un biglietto interno e riservato di servizio. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Calamandrei sia da accettare senz'altro, perché elimina l'inconveniente di doversi presentare una seconda volta.

Sta poi al presidente di provvedere alla designazione del giudice istruttore come meglio creda.

LECCISO. Desidero dichiarare che sono favorevole alla proposta dell'onorevole Calamandrei, fatta secondo una soluzione che apprendo essere stata suggerita dal senatore Zoli, ma che è stata anche suggerita dal centro studi di Lecce, del quale fanno parte magistrati e avvocati anziani. Questa soluzione è la più semplice e mette in condizioni le parti di conoscere con precisione l'udienza a cui si devono presentare. Così, l'attore citerà il convenuto a comparire ad udienza fissa; prima della scadenza si provvederà all'iscrizione a ruolo della causa; nell'intervallo fra l'iscrizione a ruolo e l'udienza di comparizione, il cancelliere avrà il tempo necessario per preparare il fascicolo e consegnarlo al presidente. Nell'udienza fissata con la citazione le parti sapranno il giudice istruttore che viene nominato.

Vi è un inconveniente però, ed è questo: come si viene a conoscere quale è il giudice istruttore? Si sa attraverso il registro generale oppure attraverso l'affissione all'albo? Vi è il pericolo che si debba designare in un'unica udienza per la prima trattazione della causa, e questo io non so se possa avvenire in

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

tutti i tribunali. Ma nulla vieta che si citi per un giorno qualunque della settimana. Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore. Press'a poco avviene come in pretura. Ora, secondo il concetto del collega Calamandrei, se ho ben capito, bisognerebbe avere un'unica udienza alla settimana, in cui tutti i giudici istruttori tenessero la prima udienza. Io proporrei invece che in tutti i giorni si possa avere la prima udienza.

ADONNINO. Siamo d'accordo sulla necessità della citazione ad udienza fissa, abolendo l'attuale sistema. Ora, come si può conciliare l'udienza fissa col fatto che la nomina del giudice istruttore spetta al presidente in piena libertà di giudizio? Sono stati proposti vari sistemi, ed anch'io mi permetterei di suggerirne uno, ed è questo. Se l'attore indica nella citazione per l'udienza di comparizione un giorno che non corrisponde a quello fissato per il giudice istruttore che il presidente vuol designare, il presidente sposta l'udienza al prossimo giorno in cui quel giudice tiene l'udienza.

GULLO. Io non sono civilista, ma mi sono sempre chiesto: che cosa è l'udienza fissa? Si riduce forse al piacere di ritrovarsi in tribunale in un giorno determinato? In pratica, se si deve arrivare necessariamente al fatto che è il presidente a designare il giorno dell'udienza, non so quale utilità vi sia nell'indicare il giorno nella citazione. Se il presidente deve spostare questo giorno fisso, che importanza ha più per la parte il potere di fissarlo essa stessa? Altro inconveniente mi pare quello di stabilire che tutti i giudici istruttori debbano tenere udienza nello stesso giorno; e questo mi pare in contraddizione col primo comma dell'articolo 6, che abbiamo approvato poc'anzi, per cui il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana destinati alla prima comparizione delle parti.

Questa disposizione, che parla di vari giorni della settimana, è in evidente contrasto con la contemporaneità di tutte le udienze nello stesso giorno. Ma questo è ancora un particolare. In realtà l'udienza fissa stabilita dalle parti aveva un significato in confronto della assoluta libertà del tribunale di fissare il giorno dell'udienza, tanto più col Codice del 1865, in forza del quale la causa rimaneva lunghissimo tempo in istruttoria. Ma se ora stabiliamo che il presidente deve sempre nominare il giudice istruttore, e quindi se dobbiamo ricorrere all'espedito suggerito dal-

l'onorevole Adonnino, non mi rendo più conto dell'opportunità dell'udienza fissa.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dichiarare all'onorevole Gullo che l'udienza fissa è stata richiesta dai rappresentanti forensi di ogni parte d'Italia. Per l'applicazione pratica noi avevamo stabilito questo sistema, per cui il presidente del tribunale stabiliva le udienze di ciascun giudice istruttore nella settimana.

La citazione ad udienza fissa si è dovuta introdurre per evitare l'inconveniente per cui le cause non venivano mai iniziate. Si tratta di un voto unanime degli avvocati, e non si può non tenerne conto.

Ci sono naturalmente degli inconvenienti, ma il sistema sostanzialmente raggiunge il suo scopo. Se le parti avessero citato per un giorno diverso da quelli stabiliti dal presidente del tribunale al principio dell'anno giudiziario, la causa sarebbe stata chiamata alla prima udienza utile successiva. Ma si trattava di uno spostamento di pochi giorni, non certo di mesi. Il Senato ha creduto di portare delle modifiche al nostro testo: mentre secondo il testo governativo il presidente stabiliva al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana in cui ciascun giudice istruttore doveva tenere le udienze, e tra essi quelli destinati esclusivamente per la prima comparizione delle parti, il Senato ha preferito dire che il presidente stabilisce i giorni della settimana destinati esclusivamente alla prima comparizione delle parti, senza più parlare degli altri destinati alle altre udienze.

GULLO. In realtà il ministro ha giustificato l'opportunità della udienza fissa con un solo argomento, quello di evitare che il presidente designi il giudice istruttore con ritardo. Ora vediamo se effettivamente risulti vantaggio da questo obbligo indiretto fatto al presidente. Le cause civili subiscono tanto ritardo perché ogni giudice ha tale numero di cause che non riesce a smaltirle, ed il presidente è perciò costretto a tener conto di questa situazione. Finché questa situazione rimane, il ritardo ci sarà sempre, sia pure trasferito ad un'altra fase del processo: si sposterà dalla nomina del giudice istruttore al giorno della reale trattazione della causa.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Alla deficienza dei giudici noi dovremo sopperire con provvedimenti appositi. Qui dobbiamo preoccuparci soltanto delle forme di procedura. Ma vorrei richiamare soprattutto l'attenzione sul problema fondamentale, che è questo: con questo provvedimento si cerca di rimettere alla disponibilità delle parti

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

quello che era stato loro sottratto dall'insieme del sistema. È dunque una questione di tendenza: quella di lasciare alle parti la disponibilità del giudice. Vedremo poi di sopperire alla deficienza numerica dei magistrati.

CAPALOZZA. Mi pare che da questa discussione sia risultato ben chiaro che, se noi stabiliamo, a norma dell'articolo 6, che le parti devono comparire ad udienza fissa, si avrà l'inconveniente che la parte sceglie il giudice, perché fisserà l'udienza nel giorno stabilito per il giudice che preferisce; altrimenti si dovrà stabilire che i giudici istruttori tengano udienza tutti i giorni. La prima soluzione urta contro un principio fondamentale della coscienza giuridica, la seconda contro una esigenza pratica dei tribunali, soprattutto dei piccoli tribunali, in cui i giudici sono molto impegnati.

PRESIDENTE. V'è la terza via, quella indicata dal collega Adonnino: la facoltà per il presidente del tribunale di spostare al prossimo giorno utile le udienze che non possono essere tenute nel giorno indicato dalla parte.

CAPALOZZA. Io temo che ci sia una grandissima confusione. Ho sentito le argomentazioni del ministro, e non mi sembra che ci sia una terza via. Io propongo il seguente emendamento:

« La parte che per prima intende costituirsi deve presentare in cancelleria l'atto di citazione notificato. Il presidente, il giorno fissato per l'udienza in citazione, designa il giudice istruttore dinanzi al quale le parti devono comparire, se non ritenga di istruirle egli stesso ».

Questa mia proposta non è naturalmente perfetta, ma mi sembra più semplice delle altre. E si arriva anche a questo, che quando la causa è pronta per la decisione il presidente può ritenerla egli stesso.

CALAMANDREI. Il mio parere è che l'udienza fissa è un'illusione. Sono favorevole al sistema del codice, per le ragioni che ebbi l'onore di discutere già quando era ministro il collega Gullo (non con lui personalmente, ma con persona che gli era vicina). Nel progetto anche allora si parlava di udienza fissa e io domandavo se si credesse che con l'ingorgo che si verificava nei tribunali potesse, col sistema dell'udienza fissa, scomparire l'indugio e il ritardo attuale. Dicevo: andremo all'udienza fissa e poi ci saranno i rinvii. Mi si rispose che v'erano dei motivi psicologici, che si voleva dare all'avvocato la soddisfazione di dire al cliente: io ho fatto la

citazione per il giorno tale; se poi ci saranno dei rinvii non dipenderà da me.

Come si vede il motivo psicologico valeva nel progetto Gullo e vale anche nel progetto che oggi esaminiamo. Non è il caso di sostenere l'opportunità di un ritorno al codice. Però non mi dissimulo che nel sistema proposto dal comitato e dal mio stesso emendamento ci sono due pericoli: il primo è quello (che verrebbe poi aggravato dall'emendamento Adonnino) che l'udienza fissa non sia più tale, data la facoltà del presidente di stabilire un giorno diverso. Bisognerebbe fissare la prima udienza in modo che il presidente non potesse spostarla.

Vi è poi un altro inconveniente più grave, quello che la parte attrice arrivi a scegliersi il giudice istruttore, il che non pare molto difficile quando sappiamo i giorni in cui i giudici istruttori tengono udienza. E allora le citazioni si affollerebbero per determinate udienze. E per eliminare questo inconveniente che si era pensato all'udienza unica da stabilirsi in un solo giorno della settimana per tutti i giudici istruttori. Ma se questo non si vuol fare, perché intralcia l'andamento del tribunale, e se si vuol lasciare al presidente, nel decreto emanato al principio dell'anno nel decreto emanato al principio dell'anno giudiziario, il potere di stabilire due o tre giorni alla settimana per le udienze destinate alla prima comparizione della parte davanti ai giudici istruttori, io non vedo gli inconvenienti che teme il collega Capalozza, quando sia ben chiaro che non è predeterminato quali sono quei giorni, ma che spetta al presidente di designare caso per caso quando il giudice istruttore deve tenere udienza. Questo si potrebbe raggiungere con una aggiunta nell'articolo 163. Là dove si dice « il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto, ecc. i giorni (che saranno due o tre o quattro) » e le ore delle udienze destinate alla prima comparizione delle parti », bisognerebbe aggiungere « senza indicazione personale del giudice ». Cioè bisognerebbe far capire che il presidente non deve stabilire quando v'è udienza dell'uno o dell'altro giudice istruttore.

SCALFARO. Il problema, in realtà, si riproduce sempre, perché le udienze per forza di cose vengono fissate automaticamente, essendo limitati i giorni dell'udienza civile. In più si sa quali sono gli impegni del giudice, e quindi è facile capire quando il giudice deve tenere necessariamente l'udienza.

BRUNO. Tutti vorremmo andare incontro ad un desiderio espresso dal foro, ma biso-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

gna evitare che ci si riduca ad una presa in giro e che anzi si adotti un sistema che è contrario all'interesse del foro. Temo infatti che si finisca per mettere il tribunale e gli avvocati in condizione di non far niente, aggravando tutti gli inconvenienti che il Codice ci aveva regalato. E supponiamo pure che si possa rapidamente superare la fase dei rinvii: poniamo che si vada avanti. Ma si va avanti come? Il presidente e i giudici dovranno fare una ripartizione delle cause secondo i loro impegni, che ben si conosce quanto siano gravosi.

Tutti i sei giorni lavorativi della settimana sono occupati, e una volta distribuite le cause fra i vari giudici, anche in numero molto più alto di quello che si possa pensare possibile, avremo gli stessi inconvenienti ai quali si intende ovviare. Praticamente il problema si riassume in due sistemi contrari: il procedimento sommario, ad impulso delle parti, e mi pare che il progetto Gullo volesse tornare a questo sistema; e il procedimento ad impulso d'ufficio. Non credo che si possa creare un sistema ibrido fra i due.

ROCCHETTI, *Relatore*. A mio modo di vedere sarebbe da preferire il sistema del codice, perché meglio si inquadra in tutta la linea generale del processo. Ma dobbiamo

abbandonarlo, perché la nostra opera deve rappresentare un mezzo di pacificazione, e deve soddisfare le esigenze che sono state fatte presenti dalla classe degli avvocati, che richiedono l'udienza fissa.

Certo, i vari espedienti che sono stati qui prospettati per superare gli inconvenienti che sempre si ripresentano, qualunque sia la soluzione che si voglia adottare, ci danno un po' l'impressione che si stia studiando la quadratura del circolo. Bisognerà pur finire per adottare un qualsiasi sistema. Forse, per diminuire gli inconvenienti, si può stabilire che tutti i giorni della settimana siano destinati alle udienze per la prima comparizione delle parti evitando la simultaneità delle prime udienze. D'altra parte non possiamo pretendere di rifare il mondo: gli inconvenienti di cui parliamo stanno nel codice e non possiamo evitarli.

PRESIDENTE. Poiché si inizia la seduta nell'Aula, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.